DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

# Art. 8

## Autorizzazioni

Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Le imprese che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Versione in vigore dal 8 settembre 1994, non più in vigore dal 8 novembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione |
| Estremi | Decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-530-1994/art-8-autorizzazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it